

un'azione di ostilità nei confronti della Coopcostruttori —:

per quale motivo il comando provinciale della guardia di finanza di Ferrara, abbia attuato ed ancora attui una tale azione che si può configurare persecutoria nei confronti della Coopcostruttori, a dispetto della norme e della provata correttezza in ogni comportamento aziendale come ampiamente documentato. (5-07879)

RABBITO, CARUANO e LUMIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il nucleo di polizia tributaria di Ragusa ha avviato, nei mesi scorsi, una serie di controlli delle aziende agricole in provincia di Ragusa mettendo in discussione il riconoscimento della qualifica di azienda agricola e la categoria di appartenenza di tali aziende;

nei verbali di tali controlli sarebbe stato proposto un passaggio di tali aziende nel settore commerciale in quanto, « il fattore terra avrebbe finito per assumere una funzione secondaria » e sarebbe stata richiesta una riconsiderazione in termini di categorie di appartenenza per « essere più correttamente qualificato come reddito di impresa »;

la impostazione dei suddetti verbali, di fatto, travolge le norme del codice civile che definiscono l'imprenditore agricolo (articolo 2135), non tiene conto dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 e delle definizioni di attività diretta alla coltivazione del fondo agricolo e nega, inspiegabilmente, i rischi economici, ambientali e naturali tipici della serricoltura;

nella realtà risulta, invece, che le produzioni in serra sono legate alle caratteristiche podologiche del terreno, alla concimazione dei fondi, alla sterilizzazione dei terreni, al trapianto delle piantine acquistate presso i vivai, alla concimazione mineralaria, agli interventi con anti parassitari, ai sistemi di raccolta tradizionali, agli

eventi ambientali e alle calamità naturali, tutti criteri che corrispondono alla definizione di coltura protetta e ne riconoscono i rischi —:

se sia a conoscenza di quanto descritto;

se non ritenga di intervenire per correggere questa impostazione che ha determinato confusione e sconcerto tra gli operatori preoccupati dai rischi di una lievitazione di costi già insostenibile;

se non ritenga di intervenire per garantire serenità e certezza del diritto in un settore che sta già attraversando una crisi strutturale preoccupante ed è impegnato in un processo di ristrutturazione indispensabile a garantire lavoro in tutto il sud est siciliano. (5-07880)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

LUCCHESE. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

è uno sconci assistere alla chiusura di stabilimenti in Italia, i cui macchinari, peraltro, erano stati acquistati con finanziamenti di Stato, per trasferirli all'estero dove il costo del lavoro è irrisorio e dove non si pagano imposte elevate;

appare giusto e moralmente esatto che almeno la pubblica amministrazione eviti di rifornirsi da queste società, che causano danni immensi alle pubbliche finanze, che lasciano i nostri giovani senza lavoro e vanno a creare lavoro in tutti i vari paesi dell'estero;

trattasi di una vasta operazione speculativa, che i governi di sinistra si sono ben guardati dal bloccare, anzi neanche sono intervenuti per bloccare gli acquisti

che continuano ad esser fatte con disin-
voltura da tutto l'apparato pubblico —:

se non intendano subito interrompere
gli ordini di acquisto di materiale vario per
la pubblica amministrazione di tutte quelle
imprese che lavorano i manufatti all'estero
per poi porre il marchio *made in Italy*;

se non intendano stabilire anche con
decreto il divieto di utilizzare tali società
per il rifornimento anche delle società
pubbliche e degli enti locali. (4-30123)

LUCCHESE. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere —
premesso che:

se e quali interventi intendano adot-
tare per una netta diminuzione del prezzo
dell'energia elettrica, che pesa in modo
cruento sui bilanci delle famiglie italiane;

se non intendano bloccare la grossa
speculazione portata avanti dai vertici dell'Enel in questi anni e la vera scorrieria che
viene fatta in settori non istituzionali per
l'ente;

si chiede quante consulenze siano
state date dai vertici dell'ente, indicandone
la somma di ogni singolo e collettiva.
(4-30124)

OLIVO, GATTO, GIACCO, BOVA e
GAETANO VENETO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sa-
pere — premesso che:

la costruzione di una diga sul fiume
Melito e della variante della strada statale
n. 109 della piccola Sila nel territorio di
Gimigliano, in provincia di Catanzaro, è
stata finanziata con legge n. 64 del 1986;

i lavori, appaltati nel 1990 e iniziati
nel 1991, hanno subito una quasi imme-
diata interruzione per un contenzioso tra
il consorzio di bonifica di Catanzaro e la
società Italstrade spa;

nonostante il decreto « sbloccacantie-
ri » intervenuto durante il Governo Prodi,

la nomina di un Commissario *ad acta* e il
proficuo lavoro svolto dai ministeri dei
lavori pubblici e dell'ambiente per creare
tutte le premesse per una conclusione po-
sitiva, i lavori sono ancora bloccati;

la realizzazione dell'opera benefice-
rebbe un territorio con enorme tasso di
disoccupazione, consentendo altresì il mi-
glioramento dell'uso delle acque e garan-
tendo, in questo modo, una migliore qua-
lità della vita ai cittadini —:

se non si ritenga necessario ed ur-
gente intervenire affinché la costruzione
della diga sul fiume Melito sia sbloccata.
(4-30125)

OLIVO, OCCHIONERO, GATTO,
GIACCO, BOVA e PEZZONI. — *Ai Ministri della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle pari opportunità.* — Per sapere —
premesso che:

la signora Francesca Aracri, dipen-
dente delle Ferrovie dello Stato dal 10
gennaio 1984 con qualifica di «manovale
con mansioni di inservienza» e in servizio
presso la stazione di Catanzaro, è affetta
da «diabete mellito giovanile insulinode-
pendente», accertato presso la clinica pe-
diatrica dell'università di Firenze, ospedale
Majer, nel 1968, è invalida civile al 70 per
cento e per questi motivi è sempre stata
adibita a mansioni proprie del personale
d'ordine, come risulta dalla documenta-
zione ufficiale rilasciata dall'Ufficio di pro-
duzione delle Ferrovie dello Stato spa di
Catanzaro;

ulteriori controlli medici hanno ri-
scontrato un netto aggravamento della ma-
lattia e, nell'ultimo periodo, l'insorgere di
una retinite diabetica in entrambi gli occhi
con edemi da pregresse emorragie retini-
che, che potrebbero portarla alla cecità;

a causa di questo stato clinico, l'uf-
ficio di medicina del lavoro dell'Asl n. 7 di
Catanzaro ha certificato che la signora
Aracri, che da oltre 34 anni pratica terapia
insulinica tre volte al giorno, non può

essere adibita a lavori manuali, che potrebbero essere pregiudizievoli delle condizioni di salute;

nel mese di gennaio 2000, il dirigente del reparto infrastrutture di Catanzaro Lido ha imposto alla signora Aracri di eseguire lavori di inservienza, nonostante le gravi crisi ipoglicemiche che frequentemente la colpiscono, anche in servizio, con frequenti ricoveri ospedalieri;

il servizio sanitario dell'ente Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, investito della questione, nonostante le evidenti e documentate gravi patologie, ha dichiarato la signora Aracri idonea ai servizi di inservienza -:

se non ravvisino, nel comportamento del dirigente del reparto infrastrutture della stazione di Catanzaro Lido e soprattutto del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato, una vera e propria discriminazione dei diritti di una cittadina gravemente invalida;

se non ritengano di approfondire, magari attraverso l'invio di apposite ispezioni, l'effettivo funzionamento del sudetto servizio sanitario delle Ferrovie di Reggio Calabria, atteso che la dichiarata idoneità della signora Aracri al servizio manuale contrasta con la totalità della documentazione sanitaria, rilasciata da numerosi prestigiosi istituti di pubblica assistenza.

(4-30126)

BIRICOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi, da parte del tribunale di Livorno, si è deliberato di sospendere un provvedimento di esecuzione di sfratto nei confronti di una famiglia che occupa, in Cecina (provincia di Livorno), un alloggio pubblico dell'Ater mentre è proprietaria di altro appartamento;

il comune di Cecina pratica giustamente una politica della casa indirizzata a risolvere, tramite il patrimonio abitativo pubblico, situazioni di forte disagio abita-

tivo a partire da quelle relative a soggetti in stato di precarietà sociale ed economica e sottoposti a sfratti esecutivi;

nel caso in questione, l'alloggio è stato destinato, dal comune, ad una famiglia in stato di profondo bisogno determinato, tra l'altro, dalla presenza, al suo interno, di persona in stato di coma;

in vari comuni della provincia di Livorno, si sono verificati, numerosi casi simili a quello descritto che denunciano una profonda contraddizione tra i drammatici problemi determinati dall'emergenza abitativa e la frequente occupazione di alloggi pubblici da parte di soggetti che hanno perduto i requisiti necessari per l'utilizzo degli alloggi stessi -:

quali iniziative intenda promuovere a che il patrimonio abitativo pubblico dia risposte ad effettivi casi di emergenza abitativa;

come intenda rispondere all'esigenza di rendere indisponibili le abitazioni di cui sopra per chi ha superato situazioni di difficoltà abitativa.

(4-30127)

SAONARA. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio 2000 sono giunte al Mipaf le comunicazioni degli 85 Consorzi di difesa nella contrattazione per la copertura assicurativa delle colture presenti sul territorio nazionale;

risulta che parte dei Consorzi ha chiuso le trattative con le imprese di assicurazione, accettando però condizioni più sfavorevoli rispetto all'anno scorso, con aumenti tariffari oscillanti tra il 10 per cento e il 60 per cento;

l'ex Ministro, professore Paolo De Castro, aveva stigmatizzato tali « ingiustificati aumenti tariffari »; le compagnie assicuratrici segnalano invece le rimodulazioni con-

tabili rispetto al 1998 e – quindi – la lievitazione dei costi operativi –:

quale sia il parere dell'attuale Ministro, anche in ordine al più ampio dibattito in corso sul rapporto tra consumatori/categorie e servizi assicurativi;

quali siano le ulteriori iniziative del ministero all'indomani della conclusione dell'indagine conoscitiva avviata sul problema.

(4-30128)

SAONARA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere – premesso che:

il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) stabilisce che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono attività bancaria, il cui esercizio è riservato alle banche. La legittimità dell'operato di soggetti diversi dalle banche, quali le Casse Peota, deriva dall'approvazione del decreto legislativo n. 342 del 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1999) di modifica del Testo unico bancario;

il decreto legislativo n. 342 del 1999, ha introdotto all'articolo 155 del Testo unico il comma 6 che prevede: « I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Cicr »;

il medesimo decreto legislativo ha modificato anche l'articolo 106, comma 1, del Testo unico, imponendo l'obbligo di iscrizione, in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, ai soggetti che esercitano, tra l'altro, nei confronti del pubblico, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

successivamente è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000 la deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio 9 febbraio 2000, volta a disciplinare i soggetti operanti nel settore finanziario (articolo 155, comma 6, del Testo unico bancario, come modifica dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 342 del 1999). Così i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività purché lo statuto contenga le previsioni elencate in tabella. Questi soggetti devono iscriversi in un'apposita sezione dell'elenco tenuto dall'ufficio italiano dei cambi e devono svolgere esclusivamente le attività indicate;

non si applicano i requisiti previsti dall'articolo 106, comma 3, lettere b) e d) del Testo unico e con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti le forme giuridiche e i requisiti patrimoniali che saranno diversi da quelli previsti dall'articolo 106 citato (che, tra l'altro, prevede le forme giuridiche della spa, sas, srl, cooperativa);

l'adeguamento alle prescrizioni statutarie deve avvenire entro il 30 settembre 2000. Entro la medesima data, una copia dello statuto deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi, unitamente alla domanda di iscrizione nel richiamato elenco, le disposizioni si applicano ai soggetti già operanti alla data del 19 ottobre 1999, nonché a quelli che abbiano cessato di operare in ottemperanza ai provvedimenti della Banca d'Italia emanati a partire dal 17 novembre 1997;

taли ultimi soggetti, entro il 30 settembre 2000, inviano all'Ufficio italiano dei cambi idonea documentazione (ad esempio inerente a rapporti con banche o altri intermediari vigilati) da cui emerge che abbiano dismesso la propria attività successivamente alla citata data del 17 novembre 1997 –:

in quale data sarà emanato il previsto decreto che individua la partico-

lare forma societaria che dovranno assumere le «Casse Peota» diffuse soprattutto nel Veneto. (4-30129)

GARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le istanze di numerosi ex assistenti capo Polstato, volte a conseguire il riconoscimento di pensioni privilegiate ordinarie sarebbero giacenti da quasi tredici anni, in attesa di esame ad opera di Commissione apposita avente sede a Roma in via Lanciani n. 11;

un caso emblematico è quello dell'ex assistente capo Polstato Ligas Efisio, collocato a riposo sin dall'11 settembre 1989 e che risiede a Sassari in via S. Marras n. 10/B, che attende la definizione della sua pratica di riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria, come egli afferma, da circa 10 anni —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogante;

se e quali cause impediscono ostino ad un *iter* meno defatigante per la domanda di Ligas Efisio, in sofferenza da più di 10 anni;

se e con riferimento al caso dell'ex assistente capo Polstato Ligas Efisio sia possibile avere notizie di sorta circa lo stato della pratica. (4-30130)

CARDIELLO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

al comune di Agropoli (Salerno) lo scorso anno fu riconosciuta da Legambiente la Bandiera Blu, per contrassegnare la pulizia delle acque;

di recente, si è appreso che il comune cilentano, ha perso il prestigioso simbolo;

a beneficiare del riconoscimento tanto ambito è stato il comune di Pollica (Salerno), centro che cade all'interno del comprensorio del Parco del Cilento;

il sindaco di Agropoli ha denunciato alla stampa locale strane manovre politiche, a suo giudizio, tese a favorire altre aree del Parco, ai danni del comune capofila del Cilento;

il mancato riconoscimento potrebbe compromettere le attività produttive locali gravitanti intorno al comparto del turismo —;

quale sia il criterio che Legambiente adotta per l'assegnazione della Bandiera Blu;

se il Ministro intenda verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Agropoli;

per quali motivi il comune di Agropoli non abbia avuto il riconoscimento dell'ambito contrassegno;

se vi siano state responsabilità o carenze imputabili all'amministrazione comunale. (4-30131)

TESTA. — *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un'operazione disposta dal questore di Roma nei primi giorni del mese di maggio per garantire la sicurezza della città durante le celebrazioni giubilari è stata «scoperta» nel parco del colle Oppio una vera e propria cittadella destinata ad essere punto di ritrovo e di rifugio notturno di clandestini;

gli agenti del commissariato Esquilino, coadiuvati da personale della polizia municipale, hanno rilevato l'esistenza di rifugi di emergenza per passare la notte oltre a vere e proprie attività commerciali ambulanti al servizio degli stranieri senza permesso;

gli abitanti dell'Esquilino, uno dei più antichi quartieri di Roma, denunziano da lungo tempo la crescente espropriazione del territorio da parte dell'immigrazione, dovuta sia alla vicinanza della stazione Termini, sia alla presenza di alcune mense per poveri; in particolare si segnala il

crescente degrado del parco del colle Oppio di giorno ridotto a parcheggio della vicina facoltà di ingegneria, di notte inavvicinabile e nel quale da anni sono chiaramente visibili (materassi, coperte, tracce di falò), i segni di bivacchi notturni;

rifugi e ricoveri sono stati ricavati in un'area di altissimo valore storico monumentale, tra gli anfratti delle mura, dei condotti d'aria e nei depositi di reperti archeologici della Domus Aurea neroniana — di recente riaperta al pubblico; dopo vent'anni di restauri —, delle Terme di Diocleziano e delle Sette sale, gioiello dell'ingegneria idraulica romana, nella totale disattenzione degli uffici incaricati alla loro tutela;

un ulteriore sopralluogo condotto dall'interrogante a venti giorni dalla « scoperta » ha reso evidente come la situazione di degrado va rapidamente riformandosi e come l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza sia stato in realtà episodico e non legato ad un complessivo miglioramento dell'attività di controllo;

nel chiedersi per quali motivi si intendano spendere 850 milioni di lire per disporre una cancellata attorno al Pantheon, che è facilmente controllabile, mentre il colle Oppio rimane l'unica villa romana nella quale è possibile accedere nottetempo, l'interrogante segnala alle Autorità preposte la crescente preoccupazione dei cittadini di fronte ad episodi sempre più frequenti di occupazione da parte di clandestini extracomunitari di edifici abbandonati (basti ricordare l'ex Pantanella) e di parti del territorio, nonché la propria personale preoccupazione per il diretto collegamento esistente tra insicurezza della società civile e recrudescenza di fenomeni razzistici —:

quali ulteriori provvedimenti si intendano prendere a tutela della sicurezza dei cittadini, per un maggiore controllo del territorio e per una effettiva applicazione della recente normativa sull'immigrazione;

quali danni abbia subito il patrimonio storico monumentale dell'area del colle Oppio e quali provvedimenti, possibilmente continuativi, si intendano adottare a sua tutela.

(4-30132)

TABORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nonostante l'introduzione dei sistemi informatici l'ufficio catasto del comune di Como versa in una condizione di quasi totale disservizio nei confronti dell'utenza;

l'aggiornamento della banca dati da supporto cartaceo a dati informatici risulta, data l'insufficienza del personale, ancora incompleta, e laddove sia già avvenuta è spesso viziata da errori e imprecisioni;

i tecnici professionisti si trovano a dover operare, per il reperimento dati necessario allo svolgimento della loro attività, in condizioni impossibili, con tempistiche d'attesa lunghissime e procedure altrettanto lunghe e complesse;

dal 15 giugno al 6 luglio l'ufficio del territorio, conservazione dei catasti di Como, sosponderà il proprio servizio di ricezione e trattazione atti (volture, frazionamenti, accatastamenti, rettifiche) per l'aggiornamento del sistema informatico —:

se non ritenga opportuno intervenire per sanare questa insostenibile situazione aumentando il personale distaccato presso il catasto di Como;

se non ritenga illogico e irrazionale interrompere un pubblico servizio essenziale in un periodo di tale importanza per la concomitanza di scadenze di natura fiscale;

se non possa intervenire per spostare l'operazione di aggiornamento del sistema informatico nel mese di agosto, quando il catasto è semi-deserto.

(4-30133)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il disastro ferroviario di Solignano rilancia all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della sicurezza dei nostri treni per il quale, nel 1998 era stato predisposto un « piano particolareggiato » di cui ben poco è stato attuato;

altresì la tesi ormai prevalente dell'errore umano appare in realtà di comodo ed affrettata;

per il vero uno dei problemi è quello dei turni massacranti cui sarebbe sottoposto il personale di macchina in palese violazione della legge e del contratto di lavoro che prevede 36 ore lavorative settimanali con riposo, tra un turno e l'altro, di non meno di otto ore;

il sovraccarico di lavoro sarebbe provato anche dalle buste paga piuttosto pesanti di alcuni macchinisti;

sembrerebbe che tali sovraccarichi sarebbero giustificati dal fatto che i Capo deposito e i coordinatori di trazione ricevono, come voce nello stipendio, dei premi di produzione sull'economia del personale in generale e dei macchinisti in particolare;

per di più il tratto ferroviario in questione è a binario semplice e cioè prevede un binario unico per i due sensi di marcia;

appare inverosimile, al contrario di quanto affermato dalle Fs, che entrambi i macchinisti dei due convogli non si siano accorti del semaforo rosso —:

se si intenda predisporre un'inchiesta che miri ad accertare le reali cause del sinistro e nello specifico se si intendano verificare:

i turni di servizio dei macchinisti presso i depositi di appartenenza, accertando, qualora si dovessero riscontrare dei turni massacranti, chi li ha autorizzati allargando l'indagine tra i capi depositi e i coordinatori di trazione;

la veridicità del legame tra l'elargizione del premio di produzione ai capi deposito e ai coordinatori di trazione a fronte di un programma di economia sul personale stesso;

se qualche direttore di movimento possa aver dato un nulla osta alla partenza;

se le due stazioni limitrofe che disciplinano il tratto interessato abbiano regolato la circolazione secondo le normative ed il regolamento vigente;

se non ritengano opportuno eliminare questi tratti ferroviari a binario semplice, che presentano sempre degli elementi di alto rischio, prevedendo esclusivamente tratti ferroviari a binario doppio, uno per ogni senso di marcia;

se non sia giunto il momento di dare piena attuazione al « Piano annuale per la sicurezza » che prevedeva provvedimenti mirati per il settore, investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie, visite sanitarie a macchinisti e verificatori e l'introduzione di una scatola nera collegata al tachimetro in grado di registrare su supporto informatico gli eventi della marcia dei treni.

(4-30134)

PENNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito delle opere previste dopo l'alluvione del novembre 1994 per la messa in sicurezza della città di Alessandria, il Magistrato per il Po ha deciso di bandire la gara d'asta per assegnare l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere di arginatura del fiume Bormida;

il progetto, in sponda destra, prevede un argine che parte dal ponte della linea ferroviaria per Genova, alla periferia di Alessandria, e raggiunge il rilevato dell'autostrada A21 alla confluenza tra i fiumi Bormida e Tanaro, in località Cascina Sardegna;

il tracciato arginale in destra si discosta dalla linea di progetto indicata sul

Piano stralcio delle fasce fluviali, nel tratto in corrispondenza della strada statale 10, e questo viene motivato dal Magistrato del Po – ufficio di Alessandria – per le difficoltà di adeguamento delle infrastrutture esistenti in zona e dalla necessità di tutelare la struttura del Forte Bormida, di valore storico-monumentale;

nell'area compresa tra il Fiume Bormida e il previsto argine – in zona di esondazione classificata come fascia A – si trovano alcune importanti aziende agricole, in particolare le Cascine: « Isoletta », « Cavasanta », « Balba », « Moietta » e « Barraccone »;

per la loro specifica configurazione le imprese agricole si trovano nella impossibilità di rilocizzarsi e utilizzare i benefici economici che la legge ha previsto per le attività produttive situate nelle aree a rischio di esondazione;

gli imprenditori agricoli direttamente interessati nei mesi scorsi si sono incontrati, in diverse occasioni, con i responsabili l'ufficio di Alessandria del Magistrato del Po per evidenziare le loro preoccupazioni sul futuro dell'area e il destino delle loro aziende, e hanno avanzato proposte per una più corretta manutenzione del territorio e, nel contempo, reclamato adeguati risarcimenti per gli evidenti danni che le arginature arrecheranno alle loro aziende –:

se intenda intervenire affinché, durante l'attuazione dei lavori, siano tenute nel dovuto conto, le osservazioni e le indicazioni degli imprenditori agricoli che bene conoscono il territorio interessato;

se sia verificata la possibilità di costruire opere – « arginelli » – in difesa delle Cascine situate nella fascia di esondazione del Fiume Bormida;

se siano previsti adeguati risarcimenti economici per le imprese agricole che si trovano in questa situazione, anche per l'evidente deprezzamento che le stesse subiscono dai lavori di arginatura. (4-30135)

DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Enpam fino al 1995 era uno degli enti previdenziali pubblici e, quindi, soggetto, nel rinnovo dei contratti alla cosiddetta circolare Cristofori;

nel corso del 1995 nell'Enpam andarono in scadenza numerosi contratti di locazione e l'Enpam invece di procedere, essendo ancora ente previdenziale pubblico a tutti gli effetti, ai rinnovi con i criteri della circolare Cristofori, congelò gli stessi per alcuni anni, arrivando poi a proporre rinnovi con canoni con una quantificazione nettamente diversa;

da parte degli inquilini che avrebbero avuto diritto a vedersi rinnovato il contratto nei termini e nei criteri fissati dalla cosiddetta circolare Cristofori vi fu una forte opposizione che è arrivata oggi anche a sentenze di sfratto per finita locazione;

il 2 luglio del 1997, numerosi deputati di diversi gruppi parlamentari, presentarono una risoluzione, la 7-00280, in Commissione lavoro della Camera dei deputati che fu successivamente approvata alla unanimità;

la risoluzione impegnava il Governo « a impartire precise disposizioni affinché... tutti gli enti come ad esempio l'Enpam e l'Enasarco per i quali non si applica più quanto previsto dalla circolare n. 4/4PS/21898 del 27 novembre 1992, provvedano a rinnovare, sulla base della circolare citata, i contratti scaduti, fino alla data nella quale hanno modificato la loro natura giuridica pubblica uscendo dalla sfera di controllo e indirizzo del ministero del lavoro e della previdenza sociale »;

di quanto disposto dalla risoluzione approvata alla unanimità dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, alla data di presentazione di codesta interrogazione, nei confronti dei citati enti nulla è avvenuto;

oggi la situazione è critica in quanto l'Enpam, lungi dal prendere in considera-

zione le proposte avanzate dall'Unione in quilini sul tema dell'avvio di un tavolo per definire gli accordi integrativi ai sensi della legge n. 431/98 e quindi anche un aumento della redditività degli immobili con l'applicazione delle previste agevolazioni fiscali, continua in maniera incomprensibile a ricorrere ai giudici per la convalida di sfratti per finita locazione o ad emettere precetti per coloro già con sfratto esecutivo;

altrettanto incomprensibile appare l'atteggiamento del ministero del lavoro che nulla ha fatto per rendere concreto l'impegno dato alla unanimità dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati affinché si impartissero precise disposizioni relativamente a coloro che avevano visto il contratto scaduto prima della trasformazione in Fondazione dell'Enpam, quindi quando il citato ente rientrava a tutti gli effetti nell'ambito dei rinnovi previsti dalla circolare Cristofori -:

per quali motivi il ministero del lavoro non abbia ottemperato a quanto previsto dalla risoluzione 7-00280 approvata alla unanimità dalla Commissione Lavoro della Camera;

se non ritenga urgente, necessario e improcrastinabile dare immediato seguito a quanto disposto dalla citata risoluzione parlamentare;

come sia potuto accadere che sia stato permesso ad un ente, fino a quando è rientrato nella sfera degli enti previdenziali pubblici, di non rinnovare i contratti scaduti e addirittura di poter proporre per quei conduttori, a distanza di anni e con la richiesta di relativi arretrati, rinnovi a canoni notevolmente differenti da quelli stabiliti dalla cosiddetta circolare Cristofori.

(4-30136)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento agli adempimenti relativi al *set-aside* strutturale per la cam-

pagna 1998/1999 si sono verificati ritardi negli indirizzi ministeriali in quanto solamente con lettera del 23 febbraio 2000 (protocollo 932 — Ufficio Strutture) indirizzata alle regioni, il Ministero ha trasmesso la nuova codifica delle fasce da utilizzare per il calcolo dei pagamenti ad ettaro della messa a riposo effettuata nella campagna 1998/1999 con i nuovi importi calcolati facendo riferimento al tasso di conversione Euro pari a lire 1936,27 ed i relativi montanti innalzati del coefficiente di 1.207509 (regolamento (Ce) 150/1995);

il ritardo ha comportato ulteriori ritardi nelle comunicazioni conseguenti da parte delle regioni agli enti delegati, che hanno ricevuto le istruzioni solamente intorno alla metà del mese di marzo 2000 e dagli enti delegati all'Aima;

detto ritardo ha, conseguentemente, determinato uno slittamento dei pagamenti oltre il termine ultimo fissato dalla normativa con indubbio pregiudizio per i beneficiari interessati;

l'Unione europea potrebbe negare il riconoscimento della propria quota parte al finanziamento del sopraindicato intervento in quanto i pagamenti risulterebbero effettuati oltre i termini -:

se la situazione descritta risulti al Ministro;

quali azioni si intendano intraprendere per consentire agli agricoltori il celere conseguimento dei corrispettivi spettanti relativamente al *set-aside* strutturale per la campagna 1998/1999. (4-30137)

COLA e SIMEONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in tutto il territorio nazionale e particolarmente nelle grandi metropoli, l'uso dei motocicli ha avuto, negli ultimi tempi, una notevole diffusione, tanto che in città è difficile circolare se non si possiede uno scooter;

tale fenomeno, ha fatto nascere una serie di problemi, il più rilevante dei quali è costituito dal sistematico rifiuto della quasi totalità delle società di assicurazioni di stipulare polizza Rca per detti veicoli;

più specificatamente a Napoli, ove peraltro le condizioni economiche sono riconosciute come estremamente precarie, è applicata la tariffa più alta d'Europa;

a rendere ancor più pesante la situazione, le società di assicurazione richiedono, come *condicio sine qua non* per il rilascio del contrassegno, la stipula di altre polizze integrative, quali infortuni e vita;

è particolarmente grave che per la stipula di una polizza e per il rilascio di un contrassegno la quasi totalità delle imprese di assicurazioni impiega da 15 a 20 giorni, impedendo, in tal modo, illegittimamente agli utenti di utilizzare i motoveicoli da assicurare -:

se non ritenga che tale modo di procedere non sia illegittimo o quanto meno lesivo di alcuni diritti dei cittadini costituzionalmente tutelati;

se non sia il caso di assumere tutte le opportune iniziative o di adottare i necessari provvedimenti perché le società di assicurazioni abbiano un comportamento meno vessatorio, sia sotto il profilo economico che sotto quello dell'ingiustificato ritardo nella stipula delle polizze;

se, infine, non sia opportuno intervenire, con iniziative anche di tipo normativo, affinché le società di assicurazioni non impongano inammissibili condizioni per la stipula dei contratti di assicurazione. (4-30138)

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nello scorso febbraio, il Ministro delle finanze ha trasmesso alla Commissione Finanze della Camera dei deputati una « Relazione concernente il settore del lotto, dei concorsi pronostici, delle scommesse e delle lotterie tradizionali e istantanee »;

in questo documento che, a detta del Ministro, è informato a criteri di trasparenza, molto stranamente, non viene mai citato il Superenalotto, mentre in due pagine vengono descritti i criteri che regolano l'Enalotto;

risulta un altro fatto incredibile: non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il documento-chiave che regola i rapporti tra il ministero delle finanze e la società a cui è stato affidato il Superenalotto, la Sisal Sport Italia, una specifica convenzione, con la quale è stata trasformata quella precedentemente esistente con il ministero delle finanze per l'Enalotto;

i bilanci della società, i cui soci di maggioranza sono tutti svizzeri, non riporterebbero alcuna menzione delle fidejussioni previste anche sul Superenalotto, come sul Totip e Tris;

la misteriosa convenzione di cui sopra è ignota persino alla Commissione finanze della Camera dei deputati ed inutili sono state, ad oggi, le richieste rivolte al ministero interrogato per conoscerne il contenuto, tutelato come se si trattasse di un segreto di Stato --:

se il Ministro interrogato voglia finalmente far piena e completa chiarezza su tutti gli aspetti sopra indicati della poco trasparente situazione della società che gestisce il Superenalotto, alla quale lo Stato italiano ha affidato la responsabilità di raccogliere e ripartire qualcosa come 5.000 miliardi l'anno per un concorso, in ordine al quale risultano tuttora pendenti alcuni procedimenti giudiziari dopo le denunce presentate dalle associazioni dei consumatori. (4-30139)

BALLAMAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sabato 3 giugno alle ore 7.30 l'ex consorzio agrario pordenonese di viale Dante è stato occupato da un gruppo dei centri sociali denominato « Gata Negra »;

in tale azione sono state forzate le porte e richiuse con lucchetti da una quarantina di occupanti che nella notte, chiusi dentro, hanno svolto colà un concerto;

tale gruppo non è nuovo a tali iniziative avendo già inscenato lo scorso 6 maggio una manifestazione di puro disturbo al conferimento della cittadinanza onoraria alla brigata Ariete;

negli anni passati occupazioni simili a Pordenone non avevano avuto alcuno sviluppo giudiziario pur essendo palese, come in questo caso, l'occupazione abusiva dell'edificio, oltre al danneggiamento dello stesso;

è sì importante che le amministrazioni pubbliche provvedano a garantire spazi adeguati per il coinvolgimento sociale, ma è altrettanto importante garantire una legalità che giorno per giorno va scemando —:

quali iniziative siano state prese al fine di individuare e perseguire penalmente i responsabili di tale atto o se invece si intenda lasciar passare impuniti tali comportamenti, nel qual caso sembra doveroso informare tutte le associazioni e le organizzazioni anche politiche, che al fine di organizzare la propria attività sono costrette, giustamente, al pagamento di onerosi canoni di affitto per sale ed uffici.

(4-30140)

ZACCHERA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è in corso una progressiva ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato spa che — tra l'altro — ha visto una forte contrazione nel numero dei dipendenti e dei servizi di stazione;

conseguentemente, sono numerose le stazioni ferroviarie che per molte ore restano senza addetti alle biglietterie (quando non addirittura per l'intera giornata);

spesso si ricorre a macchine automatiche di distribuzione dei biglietti, che a volte non sono però in funzione;

in questo caso, del tutto involontariamente dei passeggeri restano senza biglietto e sono soggetti poi al pagamento sul treno di supplementi, tenendo conto che di solito le stazioni più piccole sono lontane dai centri abitati e quindi non vi è comunque possibilità di reperire biglietti presso altri punti di vendita o distribuzione —:

se non si ritenga opportuno intervenire sulle Ferrovie dello Stato affinché venga normata questa situazione ed il passeggero — autodichiarando immediatamente di essere sprovvisto di biglietto, ma non per sua volontà, al controllore — possa pagare il medesimo sul treno, senza per questo dover versare multe o supplementi.

(4-30141)

AMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'ordinanza ministeriale 153/99 la professoressa Trigona Laura, ha presentato domanda di abilitazione per la provincia di Torino riservata alla classe 51/A, con la prova integrativa di sostegno;

la stessa ha frequentato il corso abilitativo costituito di 60 ore di lezione del modulo di base, oltre il corso specifico di 50 ore (di cui 11 ore di autoformazione e 11 ore di tirocinio) e ancora altre 30 ore di lezioni relative alle attività di sostegno;

alla fine del corso la stessa ha sostenuto la prova scritta e successivamente la prova orale, terminata la quale non è stata considerata abilitata;

sin dalla prova scritta la Commissione era mancante del componente specialista nel sostegno, tale mancanza si è ripetuta anche alla prova orale;

dalla lettura dell'articolo 7 comma 14 dell'ordinanza ministeriale 153/99 si deduce che il corso doveva essere costituito

da 30 ore del corso base, più 30 ore del corso di sostegno oltre le 50 ore del corso specifico;

l'articolo 8 comma 3 dell'ordinanza ministeriale 153/99 prevede che « la commissione è costituita dal docente del modulo di base e dal docente del modulo specifico », oltre naturalmente il presidente, e l'articolo 9 comma 12 prevede anche « che per i candidati in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap... le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione degli alunni portatori di handicap in connessione delle discipline di competenza »;

da quanto esposto dagli articoli precedenti si evidenzia che per i candidati specialisti del sostegno, all'interno delle varie commissioni avrebbe dovuto operare ed essere inserito un terzo componente specialista del sostegno, nominato tra i docenti del corso specifico-base di 30 ore;

in base a tali considerazioni la professoressa ha presentato ricorso gerarchico -:

se non ritenga che il corso formativo è stato disposto in maniera irregolare e illegittima essendo state fatte 30 ore di lezione in più;

se non ritenga che la commissione esaminatrice è stata costituita in maniera illegittima e irregolare, dovendo comprendere un docente specialista nel sostegno;

se non ritenga quindi che le prove finali sono nulle poiché le verifiche sono state effettuate da una Commissione priva di componente specialista nel sostegno;

quali interventi urgenti intenda adottare per sanare una situazione di irregolarità così grave. (4-30142)

PROGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre 1999 il Coni ha provveduto ad assegnare le concessioni per

l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse, che erano vincolate ad un minimo garantito con rilascio di fidejussione e data certa di apertura;

a tutt'oggi molte agenzie non risultano attive -:

quali siano i motivi per cui il Coni non abbia fatto le verifiche e sopralluoghi previsti dal bando di gara prima del rilascio delle concessioni, tanto più che i contratti sono stati sottoscritti con estremo ritardo, molti addirittura successivamente al 1° gennaio 2000 e cioè dopo la data prevista per l'inizio dell'attività. (4-30143)

CEREMIGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa — direzione generale per il personale militare — ha indetto in data 20 marzo 2000 una licitazione privata per l'appalto di corsi di lingua straniera presso i centri di formazione della Difesa, distribuiti su tutto il territorio nazionale, (Progetto Euroform) gara n. 11/UE suddivisa in otto lotti per un valore presunto di lire 12.500.000.000;

al suddetto appalto erano chiamate a partecipare ditte/raggruppamenti di imprese, iscritte alla camera di commercio, nel cui oggetto sociale, pertinente alla gara, doveva essere previsto lo svolgimento di corsi e/o l'insegnamento di lingue straniere;

alla gara è stata ammessa a partecipare la ditta Selfin Spa in raggruppamento di impresa, aggiudicataria dei lotti in gara, nel cui oggetto sociale, rilevabile dal certificato camerale, non è prevista l'attività di corsi e/o l'insegnamento di lingue straniere;

dalla stessa gara sono state escluse in preselezione società e ditte che non avevano nell'oggetto sociale il requisito dello svolgimento di corsi e/o l'insegnamento di lingue straniere;

nel bando di gara e nella lettera di invito non erano chiariti i metodi di valutazione tecnici ed economici delle offerte;

il verbale di valutazione tecnico-economico delle offerte non esplicita in alcun modo la metodologia seguita dalla commissione nell'attribuire i punteggi alle ditte/società partecipanti alla gara;

la valutazione tecnica è contestuale alla valutazione economica, mentre la normativa vigente impone la verbalizzazione prima della valutazione tecnica e poi della valutazione economica;

il metodo della valutazione contestuale, contro la normativa vigente, pone a conoscenza della commissione il prezzo di offerta delle ditte/società partecipanti e può favorire con punteggi non equi una delle ditte/società partecipanti alla gara;

tutte le ditte/società partecipanti hanno ottenuto lo stesso punteggio tecnico per i lotti ai quali hanno partecipato;

la ditta Selfin Spa, aggiudicataria della gara, ha ottenuto un punteggio per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 pari a 28, mentre per i lotti 7 e 8 ha ottenuto in modo inspiegabile, da parte della commissione, un punteggio superiore che le ha permesso di aggiudicarsi la gara -:

quale condotta intenda adottare l'onorevole Ministro, al fine di garantire la trasparenza, l'equità, la legalità e se ritiene opportuno procedere all'annullamento della gara di appalto e all'esclusione della gara della ditta Selfin Spa, in quanto non in possesso dei requisiti idonei alla partecipazione della gara di appalto oggetto della interrogazione parlamentare.

(4-30144)

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la riforma psichiatrica, in tema di diversificazione dell'assistenza ai disturbi mentali, è stata una delle più lunghe e controverse, tant'è che a tutt'oggi, e oltre

ventidue anni dalla promulgazione della legge n. 180 tale riforma non ha trovato ancora attuazione completa su tutto il territorio nazionale;

la legge n. 180, modificata con la legge n. 833 e resa attuativa dalla legge n. 502, ha individuato luoghi, tempi e modalità della nuova assistenza in psichiatria;

la legge finanziaria del 1995, che concludeva, chiamando, il progetto obiettivo salute mentale 1994-1996, sanciva in maniera chiara, inequivocabile e definitiva il diritto del cittadino alla libera scelta del professionista (medico), ente o struttura pubblica o privata in provvisorio accreditamento, presso cui effettuare accertamenti e/o interventi terapeutici. Introduceva, altresì, il concetto di Centro unico di prenotazione;

i provvedimenti limitativi degli accessi alla facoltà di medicina e chirurgia, impugnati dagli studenti, sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla citata legge;

la situazione giuridica degli ordini riconosciuti è del tutto analoga a quella verificatasi lo scorso anno, che ha indotto il Parlamento a votare ed approvare l'articolo 5 della legge n. 265 del 1999 con la quale si è regolarizzata l'iscrizione di quanto ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge, ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi universitari, rendendone, altresì, validi gli esami sostenuti;

anche quest'anno, gli istituti che hanno ottenuto i provvedimenti cautelari sospensivi, si sono iscritti ed integrati in corsi ad accesso ed hanno sostenuto e stanno sostenendo gli esami previsti ma, per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e degli appelli promossi dalle singole sedi universitarie, corrono il rischio che vengano loro annullati gli esami sostenuti con la perdita dell'anno in corso e con la prospettiva di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva (studenti di sesso maschile) oltre del medico di base,

ma solo un meccanismo per favorire la limitazione ai ricoveri ed evitarne quelli impropri fermo restante però la libera scelta della struttura da parte del paziente —:

se non ritenga intervenire per rendere giustizia ai pazienti ed agli operatori psichiatrici delle strutture private cancellando la sperequazione che esiste in materia psichiatrica in quanto che per accedere ad un qualsiasi altro ente, medico, struttura pubblica ex convenzionata e/o provvisoriamente accreditata per un ricovero, diagnostica, laboratoristica basta la richiesta del medico di base senza alcuna attività di « filtro » o di « conferma » da parte di alcuno mentre per le strutture psichiatriche private, il discorso è diverso;

se non ritenga intervenire in virtù anche del fatto che il perdurare di tale situazione di sperequazione tra la struttura pubblica accreditata e quella privata accreditata compromettono seriamente il posto di lavoro di tanti operatori sanitari psichiatrici.

(4-30145)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Torino, l'imam Bouriki Bouchta, ha coraggiosamente indirizzato parole di critica contro la rivolta di Porta Palazzo, che ha visto alcune centinaia di extracomunitari clandestini aggredire violentemente le Forze dell'Ordine;

questa forte e chiara presa di posizione, reiterata contro il successivo corteo pro-rivolta, ha suscitato reazioni impressionanti e pericolose, già espresse in alcuni cartelli e striscioni esibiti durante il corteo e contenenti insulti (« traditore », « spia », e simili) e addirittura pesanti minacce all'imam;

una richiesta, formulata dall'imam — che tra l'altro gestisce una regolare attività commerciale nell'area di Porta Palazzo, anch'essa oggetto di minacce — di rilascio

di porto d'armi non può venire accolta in base all'attuale legislazione —:

quali urgenti misura si intenda attuare per assicurare adeguata tutela all'imam Bouriki Bouchta, coraggioso esponente della parte onesta degli immigrati extracomunitari, che lo Stato non può abbandonare, insieme alla propria famiglia, alle ritorsioni della criminalità;

quali iniziative di *intelligence* si intenda promuovere per individuare chi, con quali modalità, attraverso quali eventuali canali internazionali organizza, strumentalizza, finanzia e sostiene gli extracomunitari clandestini che hanno promosso, in questa e in precedenti occasioni, rivolte contro le nostre leggi e le nostre Forze dell'Ordine, definite nel citato corteo come « assassine ».

(4-30146)

SINISCALCHI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 agosto 1999 a seguito di una inchiesta della procura della Repubblica, veniva ordinato un sequestro cautelativo di tutte le aree demaniali marittime del cosiddetto porticciolo di Mergellina, al fine di interrompere le situazioni di irregolarità ed abuso emersi dalla stessa inchiesta;

in particolare è emerso che il molo frangiflutti di Mergellina è occupato per la sua quasi totalità da un unico soggetto privato, in forza di un atto di sottomissione che autorizzava esclusivamente l'erogazione di una ristretta sfera di servizi di terra, datato 12 aprile 1973, e mai perfezionato in regolare atto concessorio, che si protrae *sine die*, in quanto non vi è alcun termine indicato;

la gestione degli ormeggi del molo frangiflutti di Mergellina, risulta essere quasi esclusivamente affidata alla stessa società privata, grazie ad una autorizzazione emessa in data 15 luglio 1978, in maniera informale ed eludendo le proce-

dure di rito e le specifiche autorizzazioni che avrebbero dovuto essere rilasciate dalle pubbliche amministrazioni interessate, e che protrae *sine die* in quanto come per l'atto di sottomissione non risulta alcuna indicazione di termine;

tale situazione di irregolarità, si traduce in uno svantaggio per il libero mercato e per gli operatori marittimi, che nella situazione di provvisorietà ed incertezza dei soggetti legittimamente autorizzati alla gestione delle aree del porticciolo di Mergellina, non possono operare con pari opportunità commerciali, come invece accade in altre aree destinate al diporto nautico in Italia;

tale mancanza di pari opportunità si rende ancora più evidente se si considera il molo frangiflutti di Mergellina come l'unico approdo possibile nella città di Napoli per una categoria di natanti considerata strategica per lo sviluppo dell'intero comparto diportistico e turistico i grandi panfili privati;

inoltre anche gli utenti del diporto nautico tradizionale nella situazione descritta vivono un grande disagio non riuscendo ad identificare interlocutori legittimi, dai quali potere ricevere adeguati servizi nel pieno rispetto della legalità;

la denunciata situazione tra l'altro danneggia l'immagine della città di Napoli con ripercussioni anche significative sulle risorse turistiche, che risulta essere un comparto economico strategico per la regione Campania;

le autorità portuali di Napoli e la Capitaneria di porto dovrebbero decidere nella qualità di responsabili di tale importante area, malgrado l'inchiesta avviata dalla procura della Repubblica ed alcuni ricorsi avanzati al Tar ed al Consiglio di Stato da società che lamentano la descritta situazione e la mancanza di pari opportunità non essendo mai stata bandita una regolare gara per la concessione dell'area in questione;

il Tar della Campania IV sezione nella sentenza del 23 giugno 1999, depositata in

data 21 settembre 1999 rileva l'illegalità di un atto di sottomissione mai perfezionato in ventisette anni dall'autorità portuale e dal precedente consorzio autonomo del porto di Napoli e dell'allora ministero della marina mercantile e che in concreto si è sostituita di fatto surrettiziamente al formale provvedimento concessorio —:

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interrogati per risolvere tali irregolarità nell'amministrazione di una area di significativo rilievo economico e occupazionale in un settore strategico quale il turismo per la città di Napoli e per l'intera regione Campania. (4-30147)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la recente sfilata dei reparti delle forze armate in occasione della Festa della Repubblica ha registrato la strana assenza dei reparti e dei mezzi dell'aeronautica militare, eccezion fatta per la pattuglia delle Frecce Tricolori;

tutti gli altri velivoli, che pure avevano « provato » il percorso nelle settimane precedenti la parata, sono rimasti a terra;

la decisione sarebbe stata presa perché il passaggio delle formazioni da combattimento avrebbe ricordato le missioni di bombardamento nel Kosovo;

i membri dell'Aeronautica militare non hanno certamente gradito tale discriminazione, ricordando che in Kosovo sono intervenuti in ragione di un conflitto deciso dalla stragrande maggioranza del Parlamento italiano —:

chi abbia deciso l'esclusione dei mezzi dell'Aeronautica militare dalla sfilata del 2 giugno;

quali ragioni abbiano giustificato tale determinazione, che ha mortificato ed offeso l'intera Aeronautica militare.

(4-30148)

DAMERI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 maggio 2000 il sindaco di Alessandria emetteva ordinanza di chiusura del servizio di prima accoglienza a bassa soglia denominato *drop in* per tossicodipendenti, servizio che si inserisce in un progetto articolato che ha come principio fondante la politica della « limitazione del danno »;

il suddetto progetto del SERT di Alessandria decollato con i finanziamenti della legge n. 309 negli anni 1994-1995, proseguito con l'assunzione dell'onere da parte della Asl di Alessandria-Tortona ed in attesa di nuovo finanziamento su fondo regionale per la lotta alla droga è stato promosso e sostenuto assieme alla Asl 20 dalla prefettura di Alessandria, dalla Caritas alessandrina, dagli istituti di pena e da numerose associazioni di volontariato e della cooperazione sociale;

la stessa amministrazione comunale di Alessandria è stata partecipe dell'elaborazione del progetto e con delibera della Giunta assunta in data 15 marzo 2000 decideva di approvare e partecipare al « Progetto prevenzione dipendenze giovanili », e, al « Progetto di intervento per la riduzione del danno » elaborati dall'Azienda sanitaria locale 20-U.O.A. SERT (servizio tossicodipendenze e alcoldipendenze) sede di Alessandria -:

se non ritenga di assumere tutte le informazioni necessarie sulla vicenda e conseguentemente valuti iniziative onde evitare che un servizio di estrema utilità per i soggetti interessati e le loro famiglie non venga a mancare alla città, e si salvaguardi l'insieme di un progetto volto a intervenire in modo efficace per il sostegno alle persone esposte al disagio gravissimo della tossicodipendenza. (4-30149)

VALPIANA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere di Verona-Montorio nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno

2000 si è impiccato nella cella di isolamento in cui era detenuto M.F., di anni 24;

M.F. doveva scontare 24 anni di reclusione per un delitto particolarmente odioso: aver aggredito e ucciso a bastonate e poi bruciato, quando aveva poco più di 18 anni, una persona senza fissa dimora che vagava nella città di Trento;

si tratta, in questo come in altri casi verificatisi nel carcere di Montorio (Verona), di una morte annunciata: non solo al processo M.F. aveva dichiarato che si sarebbe ammazzato piuttosto che passare la vita in prigione, ma spesso ripeteva questa intenzione agli operatori e ai volontari che lo hanno seguito in questi due anni di detenzione e, 15 giorni prima del suicidio, l'aveva già tentata tagliandosi le vene;

è evidente, anche per la « balordaggine » e la gratuita violenza del delitto compiuto e dei molti segnali di « bullismo » precedentemente inviati (non solo dal giovane M.F., ma dagli altri 4 giovani con cui il delitto è stato perpetrato e che sono stati condannati in appello a 22 anni di carcere ciascuno), che per M.F. ci sarebbe stato bisogno di interventi preventivi da parte dei servizi sociali e di particolari interventi educativi una volta entrato in carcere e dichiarate le proprie intenzioni suicide, e proprio per il ruolo rieducativo che la pena detentiva deve in primo luogo avere -:

se nei confronti del giovane M.F. risultino siano state messe in atto tutte le misure di sorveglianza, protettive ed educative previste e necessarie;

se e quali misure intenda attuare per implementare il ruolo rieducativo della detenzione carceraria;

se risultino coperto l'organico previsto per ogni ruolo operativo nel carcere di Verona;

se risultino sufficiente a garantire i diritti dei circa 450 reclusi e delle oltre 30 recluse nel carcere di Montorio-Verona la presenza di un unico magistrato di sorveglianza. (4-30150)

VALPIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 2 giugno 2000 è deceduto all'ospedale di Rovigo il signor Claudio Guolo, imbianchino di 50 anni caduto qualche giorno prima da un'impalcatura mentre stava tinteggiando un'aula di un istituto agrario di Tarcenta (Rovigo);

si tratta dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Veneto nei primi mesi di quest'anno —;

come intenda intervenire affinché anche nel nord-est vengano applicate con scrupolo e rigore le norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro e le norme di tutela del lavoratore e del lavoro. (4-30151)

ALOI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga inconcepibile, se non discriminatorio, che per la partecipazione ai corsi abilitanti sia — come è giusto — valutato, per cumulare i previsti 360 giorni, il periodo di insegnamento prestato nelle scuole materne autorizzate, mentre altrettanto non avviene in merito al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari autorizzate;

se non ritenga di dovere eliminare siffatta discriminazione, consentendo così che i partecipanti ai prossimi corsi abilitanti possano vedere valutati alla stessa stregua il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate e in quelle elementari autorizzate. (4-30152)

DALLA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 giugno 2000 su ordine della procura della Repubblica di Bassano del Grappa, alcuni poliziotti del commissariato di Bassano e della DIGOS di Vicenza irrompevano negli uffici comunali di Rosà (Vicenza) procedendo ad interrogatorio de-

gli impiegati comunali ed al sequestro, tra l'altro, di tutti gli atti amministrativi concernenti una deliberazione comunale inerente la Guardia nazionale padana;

dal verbale di acquisizione si evince soltanto che vi è un procedimento penale (n. 926/00 mod. 21) aperto presso la procura della Repubblica di Bassano del Grappa, senza però l'indicazione dei reati contestati —:

se non ritengano anomala la procedura seguita dalla procura di Bassano che ha ordinato un *blitz* con spiegamento di forza pubblica per acquisire documenti pubblici ed ampiamente pubblicizzati;

se risulti modificata la posizione del Governo rispetto alle dichiarazioni verbali in precedenza rilasciate dall'allora Vicepresidente del Consiglio onorevole Mattarella che, rispondendo in aula ad un'interrogazione parlamentare, aveva definito « perfettamente leciti » gli scopi perseguiti dalla Guardia nazionale padana, un'associazione di volontariato dedita a finalità civiche di alto valore sociale e di solidarietà. (4-30153)

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo decreto contenente il regolamento sul conferimento delle supplenze (inviato al Consiglio di Stato) pur garantendo una maggiore stabilità e continuità nell'insegnamento specie nelle zone più disagiate non risolve altri annosi problemi;

l'articolo 7 comma 6 afferma che per le scuole « ubicate in zone di montagna... la sostituzione del personale assente per periodi non superiori a 15 giorni » si attua con la precedenza nei riguardi « degli aspiranti residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata »; la specificazione di « aspiranti residenti nello stesso comune » rischia di essere controproducente in quanto nei paesi di montagna, dove i comuni sono generalmente molto piccoli, difficilmente si trovano supplenti residenti nello stesso comune;

il decreto in questione non modifica in alcun modo l'attuale disciplina riguardante le supplenze di inizio anno in attesa delle nomine a livello provinciale; ciò di fatto rischia di lasciare immutato lo stato attuale in cui non c'è quasi mai coincidenza fra nomine provinciali dei supplenti e primo giorno di scuola con il conseguente ritardo nell'inizio regolare delle lezioni;

inoltre, le novità introdotte per le zone di montagna, risulterebbero vanificate se per «zone di montagna» si intendessero quelle riguardanti i comuni assolutamente periferici o di alta montagna anziché quelle delimitate dalle comunità montane -:

se il Ministro intenda adoperarsi affinché non si faccia riferimento agli « aspiranti residenti nello stesso comune » bensì agli aspiranti residenti nella comunità montana di riferimento, risolvendo l'impossibilità di trovare supplenti in comuni montani spesso molto piccoli;

se il Ministro, riguardo al problema delle supplenze di inizio anno, intenda stabilire una precedenza per coloro che erano in servizio nell'anno precedente o, in subordine, per le zone di montagna, con precedenza per coloro che risiedono nella comunità montana;

cosa si intenda per «zone di montagna» e se non sia il caso, visto i motivi esposti, di considerarle come quelle delimitate dalle comunità montane. (4-30154)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania sono gestite da un unico Consorzio e che, per il transito sulle medesime, si paga un pedaggio, come avviene sulla maggior parte della rete autostradale italiana;

sul tratto Messina-Palermo regna una situazione di incuria e degrado più totali: la sede stradale risulta in pessime condi-

zioni. Alcuni tratti sono intransitabili da almeno un anno, senza che siano stati iniziati i lavori di ripristino, tant'è che sull'asfalto è cresciuta l'erba! Le aiuole spartitraffico e le aree adiacenti alla corsia di emergenza si trovano nel più completo abbandono. La vegetazione è letteralmente strangolata dalle sterpaglie che rischiano, come è accaduto domenica 4 giugno, di andare in fiamme. Alcune gallerie hanno l'armatura scoperta a causa dell'evidente mancata manutenzione. I caselli per il pagamento del pedaggio risultano luridi in maniera indecente;

tale situazione determina un reale stato di pericolo per gli automobilisti e per tutti coloro che transitano con altri mezzi in numero consistente, considerato anche che questa via di comunicazione è l'unica utilizzata anche dai mezzi pesanti per raggiungere la costa calabrese e quindi il resto d'Italia -:

quali siano le cause dello stato di incuria e di degrado in cui versa l'autostrada Messina-Palermo e quali iniziative urgenti si intendano porre in esser per eliminarle e per evitare lo stato di insicurezza in cui sono costretti a viaggiare gli utenti;

se non ritengano che tale stato di cose rappresenti un pessimo biglietto da visita per la Sicilia che ha tesori d'arte e naturali visitati, durante tutto l'arco dell'anno, da migliaia di turisti;

quale sia l'importo su base annua dei proventi percepiti dal Consorzio autostradale di cui trattasi e quale destinazione essi hanno. (4-30155)

BERSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le cronache riminesi del *Resto del Carlino*, del *Corriere* e della *Voce* nei giorni scorsi hanno dato ampio risalto al «caso Rocchetta», un funzionario del comune di Riccione non riconfermato nell'incarico di dirigente alla cultura per motivi essenzialmente politici;

il dottor Fosco Rocchetta, in possesso di due lauree, direttore della biblioteca e del museo del territorio da lui stesso creato anni or sono, è sempre stato equidistante da tutti i partiti ed indisponibile a piegarsi a qualsivoglia pressione politica;

qui non è in discussione il potere di organizzazione che la legge riconosce ai sindaci, ma è inaccettabile che i provvedimenti sindacali adottati siano privi di motivazioni logiche, risultando per converso fondati su discriminazioni politiche;

il sindaco di Riccione, Daniele Imola, più volte sollecitato pubblicamente ad esplicitare le ragioni di certe sue decisioni, si è sempre trincerato dietro un eloquente silenzio —:

se e quali urgenti iniziative di sua competenza intenda adottare per far sì che il sindaco Daniele Imola non continui ad agire come se il comune di Riccione, inteso come istituzione, fosse di sua esclusiva e personale proprietà. (4-30156)

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali iniziative siano state assunte per potenziare le misure di sicurezza nelle gallerie;

quali siano i tunnel ritenuti più « a rischio »;

quali disposizioni siano state impartite agli enti stradali ed alle concessionarie autostradali per garantire condizioni di maggiore sicurezza all'interno delle gallerie. (4-30157)

COLLAVINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

non sussiste alcun dubbio che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria individualmente siano organi di polizia giudiziaria, in grado di compiere attività di polizia giudiziaria in relazione a qualsivo-

glia reato, anche di iniziativa (articoli 55 e 57 codice di procedura penale - articolo 14, comma 1, legge n. 394 del 1990);

l'attività di polizia giudiziaria si esplica e si concreta: nel prendere notizie di reati; nell'impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; nella ricerca degli autori dei reati; nell'acquisizione delle fonti di prova; nel raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale; nell'attività informativa dell'autorità giudiziaria;

il dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), con circolare n. 3446/5896 - prot. n. 137625 del 19 dicembre 1996, ha impartito direttive atte a impedire la costituzione di sezioni di polizia giudiziaria, sostenendo tesi che appaiono del tutto infondate, dimostrando una insuperabile tendenza al conservatorismo senza valutare uno sviluppo in proiezione operativa e basando le argomentazioni contrarie su un'interpretazione, disfattista per il Corpo di polizia penitenziaria, dell'articolo 5 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, degli articoli 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale), e facendo ricorso a un presunto quanto assai improbabile indebolimento degli organici, soprattutto negli istituti penitenziari medio-piccoli;

per la confutazione del testo della suddetta circolare — frammentaria, disarticolata, illogica e indirizzata più a consolidare una posizione di supposto principio piuttosto che a dare dimostrazione di disponibilità all'analisi in ragione di un'indispensabile efficienza istituzionale — occorre procedere secondo opposti convincimenti, tentando di giustificare la praticabilità dell'iniziativa anziché l'inattuabilità della stessa;

il disposto dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 271/1989 e dell'articolo 39 del richiamato decreto legislativo 443/1992, sono più concordi in positivo, dal momento che l'uno evidenzia il presuppo-

sto di « particolari esigenze di specializzazione » dell'attività di polizia giudiziaria, con ciò ipotizzando sicuramente un'iniziativa diretta al miglioramento ai fini dell'impiego specializzato, anche in una funzione, stabilita dalla legge, che altrimenti (sempre secondo la legge) rimarrebbe affidata alla discrezionale autonomia, in presenza di certi eventi, sicché viene contemplato un atto dovuto, avvalorato in pieno dalle circostanze di servizio ordinario, e viene indicato un tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, circa il distacco, altrove postulando due ulteriori punti fermi;

tali punti fermi in merito al distacco si riscontrano perciò nel fatto che: 1) la determinazione del tempo di distacco e l'eccezionalità non sono limitative dell'istituto in sé, ma soltanto della disponibilità della persona investita del distacco stesso, per cui la relattività è volta all'individuo e non alla stabilità della procedura, tant'è che, a sostegno, il comma 3 impone tassativamente di assumere il parere dell'interessato; 2) (ancora più forte) evidenzia le « esigenze di servizio » (sollecitate dal procuratore generale o dal procuratore della Repubblica o dalla stessa amministrazione) e la « richiesta di una speciale competenza » — in base a tali postulati, istituzionalmente la diretta speciale competenza nell'ambito penitenziario, e non solo in quello, per attività di polizia giudiziaria non dovrebbe in alcun modo pregiudicare il coinvolgimento del personale di polizia penitenziaria;

pare quindi infondata e confusionaria la presunzione di qualsivoglia impedimento attribuita all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 271/1989, riconducibile a una pregiudiziale di priorità e di continuazione, poiché il potere di iniziativa spetta, in virtù della norma, all'Amministrazione stessa che diviene, quindi, protagonista di volontà e non mero strumento di valutazione possibilista, sicché se l'amministrazione ritiene di affidare a proprio personale legittimato la funzione di polizia

giudiziaria non ne viene minimamente impedita da alcuna norma;

inoltre, pare strumentale il ricorso all'ormai annoso alibi del presunto depau-peramento degli organici, in quanto un censimento responsabile consentirebbe di accettare una disponibilità attiva di figure del ruolo dei sovrintendenti e del ruolo degli ispettori del Corpo, tali da non creare il seppur minimo ostacolo alla realizzazione di sezioni di polizia giudiziaria in favore di tutti gli istituti, fatta eccezione — minima in verità — di quelli più piccoli e con inconsistenti organici di polizia penitenziaria;

il fatto è, pare di capire dal comportamento dei dirigenti del Dap, che nessuno voglia assumersi la responsabilità per l'attribuzione di nuove competenze e incarichi al Corpo di polizia penitenziaria, pur previsti per legge, solo perché l'amministrazione non riesce, o non vuole, applicare l'interpretazione corretta della legge, e perché il Dap (e non il Corpo) non è in grado di organizzare l'ufficio e renderlo funzionale —;

quali siano i motivi per cui l'amministrazione penitenziaria si ostini a non volere dare attuazione, aderente e significativa, alle disposizioni legislative vigenti in materia di costituzione di sezioni di polizia giudiziaria, composte da personale del Corpo di polizia penitenziaria, presso gli enti e gli organi giudiziari e presso gli istituti penitenziari;

per quale ragione un'amministrazione moderna di un sistema penitenziario moderno possa prescindere dalla disponibilità di una struttura così importante, posto che il carcere, per sua natura, non può essere considerato immune da qualsiasi competenza di polizia giudiziaria sia al suo interno che nelle pertinenze esterne, connaturate soprattutto con il servizio istituzionale delegato al Corpo di polizia penitenziaria di tradizione e piantonamento dei detenuti;

perché non sia stato investito dell'intera questione il Consiglio di Stato, per un

parere più che opportuno, trattandosi di determinazioni che investono in modo complesso aspetti tecnici riconducibili, comunque, a interpretazioni esegetiche di essenziale rilevanza e che coinvolgono l'intero Corpo di polizia penitenziaria (43.000 unità di polizia). (4-30158)

ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel corrente mese di maggio ha operato nella provincia del Verbano Cusio Ossola una *task force* ministeriale volta a controllare lo stato di sicurezza delle imprese del territorio;

il lavoro del gruppo predetto si è concretizzato in oltre un centinaio di ispezioni durante un periodo di circa 3 settimane, al termine del quale è risultato che quasi il 100 per cento delle aziende era in situazione irregolare;

poiché risulta che la stessa percentuale di irregolarità si sarebbe riscontrata in tutte le ispezioni svoltesi l'anno scorso in Italia da parte del gruppo ispettivo viene da chiedersi se le imprese controllate siano in stato di irregolarità per questioni puramente formali (come è apparso evidente in molte ispezioni) oppure se sussista una situazione di grave irregolarità per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro nel Vco —:

se si intenda fornire un quadro complessivo e riassuntivo del lavoro svolto e risposta articolata e completa ai seguenti quesiti:

a) come e perché siano state per ora ispezionate dalla *task force* ministeriale solo sei province, tutte — salvo una — del centro-nord;

b) quale percentuale di irregolarità sia stata riscontrata nelle diverse province;

c) se sia possibile diversificare tra aziende dove gravemente non si siano osservate norme di sicurezza rispetto ad altre dove le mancanze sono di semplice

cavillo burocratico o motivate — come è stato il caso nella recente ispezione nel Vco — da diverse interpretazioni sugli obblighi indicati da leggi in vigore;

d) dal momento che, come pare accertato dai dati resi noti alla stampa, le percentuali di presunte irregolarità sono del 100 per cento o prossime a tale cifra, se non sia evidente come l'interpretazione ed applicazione di norme appaiano allora di effettiva, difficile attuazione ed in questo caso se ciò non sottolinei il fallimento generalizzato dell'opera dal ministero interrogato là ove va a cercare di far applicare normative che evidentemente o non sono applicabili o non sono conosciute, posto che appare obiettivamente singolare come tutti gli imprenditori non siano in regola;

e) se, sulla base di quanto sopra, non si ritenga però di dover intervenire dando indicazioni più chiare sugli accorgimenti da eseguirsi a carico delle imprese affinché sia effettivamente tutelata la sicurezza sui posti di lavoro, sicurezza che va difesa con interventi precisi e non solo con «grida manzoniane» utili solo a spillare multe e balzelli alle aziende che non possono prendere in considerazioni una cavillosa e spesso incomprensibile normativa che si accavalla con diverse interpretazioni delle stesse Asl ed Uffici provinciali del lavoro deputate al loro controllo.

(4-30159)

DI LUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la precedente gestione del ministero delle finanze è stata caratterizzata da numerosi abusi ed illegalità rilevate sia dalla Corte dei conti in sede di controllo di gestione, sia dai giudici del lavoro in sede giudiziaria ordinaria sia dagli stessi organi della giustizia amministrativa;

gli stessi organi giudiziari hanno nominato numerosi commissari *ad acta* contro le riluttanze del Ministro delle finanze *pro tempore* a dare esecuzione pronta e formale alle numerose decisioni di con-

danna a suo carico in materia di attribuzione di funzioni, conferimento e revoca di incarichi, collocazione nel ruolo unico di rigenziale, trasferimento di sede, eccetera -:

quali urgenti provvedimenti l'amministrazione finanziaria intenda adottare per rimuovere gli atti illegittimi già emessi nei confronti dei propri dipendenti garantendo i diritti acquisiti anche relativamente ai loro trattamenti pensionistici ora ispirati a direttive discriminatorie a fronte di inaccettabili disparità;

quali iniziative siano state adottate per rapportare alla procura generale della Corte dei conti il notevole danno erariale imputabile alla rifusione delle spese di giustizia delle liti giudiziarie richiamate nella premessa. (4-30160)

VENDOLA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi si stanno verificando nel Paese svariate operazioni di polizia contro luoghi e locali frequentati da omosessuali, operazioni prive di alcuna giustificazione e mai originate da notizie di reato, da episodi di turbamento dell'ordine pubblico, né dallo svolgimento di inchieste giudiziarie;

nei giorni scorsi la polizia di Genova ha fatto irruzione in un locale abitualmente frequentato da omosessuali, chiedendo arbitrariamente l'elenco degli iscritti e, dinanzi al legittimo diniego, in virtù della legge sulla *privacy*, annunciando minacce e ritorsioni. Naturalmente l'Arcigay ha presentato un esposto al Garante della *Privacy*;

in data 27 maggio 2000 a Rimini nel locale « Arcigay Classic club » si è verificato un episodio sgradevole quanto immotivato. La polizia riminese ha fatto irruzione e ha perquisito, pur senza un mandato della magistratura (atto necessario per i circoli privati). Nel corso della « operazione » sono state effettuate riprese con videocamere dei locali e degli ospiti, sono state fotoco-

pitate le carte di identità dei frequentanti ed è stato sequestrato materiale di propaganda riservato ai soci, il tutto senza redigere il verbale di perquisizione e sequestro con il rilascio della copia ai diretti interessati; infine è stato emanato un provvedimento di chiusura del locale;

la questura di Rimini ha giustificato il comportamento delle forze di polizia, francamente privo di qualsiasi crisma di legittimità, sostenendo la tesi che il locale non sarebbe un circolo privato, ma un locale « pubblico » in quanto vi sono troppi iscritti, in quanto vi si svolge attività di intrattenimento danzante ed infine in quanto all'ingresso avviene l'iscrizione dei frequentanti alla medesima Arcigay (così come previsto dallo statuto del circolo stesso);

a proposito dell'iscrizione dei frequentanti, contestata più volte dalla questura, il Tar dell'Emilia-Romagna si è espresso in diverse circostanze rigettando le istanze sollevate dai funzionari di polizia che vedrebbero inusuale, o meglio illegittimo, il comportamento dei gestori del club;

nel corso di 13 anni di attività, il Classic club di Rimini, nonostante gli infiniti controlli di polizia, non ha mai rappresentato problemi di ordine pubblico né di turbamento della vita cittadina, anche a causa della sua collocazione periferica e grazie al rigido controllo degli ingressi e degli iscritti;

la chiusura del Classic club viene giustificata dal questore Dello Russo come un impegno di « moralizzazione » dell'intera riviera romagnola, atteso che lo stesso funzionario ha annunciato la chiusura di altri locali;

sono evidenti, da quanto esposto in premessa, le violazioni di legge operate consapevolmente da un questore che si erge impropriamente a paladino della sua idea di moralità: basti pensare alla legge n. 675 del 1996 relativa ai dati sensibili —;

quale giudizio si dia dell'operato del questore di Rimini;

se esista una volontà persecutoria da parte della locale questura nei confronti di un locale a causa esclusiva della sua adesione all'Arcigay e della sua frequentazione da parte di omosessuali;

quali provvedimenti amministrativi e disciplinari si intendano assumere nei confronti di quanti abbiano posto in essere atteggiamenti contrari alla legge e che si configurano come aperta e intollerabile discriminazione. (4-30161)

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre dei controlli per verificare che tutta la segnaletica riguardante i limiti di velocità, nel tratto della strada statale Tiburtina compreso tra l'autostrada del Grande raccordo anulare ed il comune di Tivoli, sia ancora attuale. (4-30162)

MESSA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

se presso il ministero dell'interno e dei lavori pubblici sia presente una banca dati dalla quale sia ricavabile il tasso d'incidentalità delle singole strade e autostrade;

in caso di risposta negativa, se sia possibile istituirla con il concorso dei vari Enti gestori del demanio stradale e delle concessionarie autostradali. (4-30163)

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che siano insufficienti i fondi stanziati per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti;

quali iniziative intenda assumere per impegnare adeguate risorse finanziarie;

se ritenga opportuno rivedere il tasso d'inflazione programmata per il prossimo anno portandolo, nel Dpef, ad almeno il 2 per cento. (4-30164)

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere per assicurare maggiori garanzie a quei lavoratori che, non avendo un'occupazione fissa, rischiano in futuro di ricevere prestazioni previdenziali irrisorie;

se non ritenga che le categorie che non dispongano di un Tfr siano destinate ad avere pensioni non adeguate a garantire una serena vecchiaia. (4-30165)

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se, laddove già attuato, il federalismo stradale abbia comportato significativi risparmi nella gestione dell'ex patrimonio gestito dall'Anas;

se, in caso di risposta negativa, non intenda rivedere l'attuazione del decentramento delle strade statali in maniera che esso non comporti spese aggiuntive per la collettività;

se sia intenzione del Ministro procedere a richiedere il pagamento di un pedaggio agli automobilisti che utilizzano strade nazionali di particolare importanza. (4-30166)

MESSA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

quali ripercussioni economiche avrà per la compagnia italiana la rottura dell'alleanza tra la Klm e l'Alitalia;

quanto abbia influito la « questione Malpensa » sull'interruzione di questo rapporto;

quali siano le prospettive dell'avvio di Malpensa come hub;

quali siano i tempi di privatizzazione di Alitalia;

se la compagnia di bandiera sia alla ricerca di un altro partner commerciale. (4-30167)

LANDOLFI e NAPOLI. — *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con procedimento ufficioso aperto a seguito di comunicazione del ministero dell'interno del 27 ottobre 1997, veniva segnalata la situazione del minore Carmine Schiavone, figlio di Vincenzo e nipote di Carmine Schiavone del clan dei Casalesi, collaboratore di giustizia, ammesso a speciale programma di protezione;

stante la necessità di provvedere al suo affidamento a causa del decesso della madre Sara Marotta (in dipendenza di incidente stradale verificatosi il 25 ottobre 1997), con la quale conviveva dalla nascita;

nell'immediatezza veniva disposto il collocamento del minore presso idonea struttura di accoglienza e venivano effettuate indagini ed accertamenti in riferimento alle richieste di affidamento del minore, formulate da un lato da Vincenzo e Carmine Schiavone (rispettivamente padre e nonno) e dall'altro da Carmela Lubrano ed Achille Marotta (nonna e zio materno);

il 13 dicembre 1997 seguiva la comparsa di intervento del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone diretta ad ottenere l'affidamento del minore in via principale al padre Vincenzo ed in subordine ai nonni paterni;

il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nell'effettuare la valutazione delle risultante istruttorie rilevava che:

il minore era vissuto con la madre, la nonna e lo zio materno che rappresentavano « consolidate figure di riferimento, non gravate da elementi ostativi alla continuazione del rapporto con lo stesso minore »;

il padre del minore, Vincenzo Schiavone, non aveva mantenuto legami significativi né con la madre né con il minore (salvo che per la dichiarazione di nascita) ed era affetto da disturbi psichici (diagnosi di personalità « Bordeline » e schizofrenia paranoide);

il minore era « a rischio di ritorsione » per l'apporto dato dal nonno paterno Carmine Schiavone, collaboratore di giustizia ad importanti azioni giudiziarie nel territorio casertano;

ed indicava, nell'interesse del minore, la soluzione dell'affidamento alla nonna materna, Carmela Lubrano, con inserimento di entrambi in un programma di protezione, al fine di garantire la continuità degli affetti al piccolo Carmine in grave disagio affettivo per il forzato allontanamento dalle figure parentali che avevano affiancato la madre;

con decreto del 16 gennaio 1998 il Tribunale per i minorenni di Napoli affidava il minore Carmine Schiavone alla nonna materna Carmela Lubrano, con inserimento di entrambi in programma speciale di protezione ai sensi della Legge n. 82 del 1991;

il medesimo provvedimento disponeva, altresì, incontri quindinali con il padre del minore, Vincenzo Schiavone, ed incontri settimanali con gli zii materni, coniugi Achille Marotta ed Anna Ornella Taglialatela;

il 27 gennaio 1998 il nonno paterno Carmine Schiavone proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 16 gennaio 1998 attraverso il quale il minore era stato affidato alla nonna materna;

il reclamante Carmine Schiavone, premettendo il richiamo alla comparsa di intervento del 13 dicembre 1997, nella procedura attivata ufficiosamente dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, nella memoria di intervento lamentava:

che il minore fosse stato collocato in istituto, nonostante il padre Vincenzo non risultasse privato della potestà genitoriale;

di essere personalmente in grado di assicurare al nipote affetto, cura, educazione e benessere ed esprimeva rilievi sia sullo stato di salute sia sulle condizioni

economiche della nonna materna, a suo avviso inidonea a curare adeguatamente il minore;

per sentire in riforma del provvedimento reclamato — affidare il minore ai nonni paterni in attesa della completa guarigione del padre, ferma ogni garanzia di incontro per i parenti materni;

l'affidataria Lubrano Carmela — costituitasi in giudizio con comparsa in data 11-14 maggio 1998 — deduceva che:

il decreto impugnato da Carmine Schiavone era stato adottato nell'esclusivo interesse del piccolo Carmine, per garantire idonea tutela ai fini dell'incolumità e la continuità degli affetti;

godeva di buona salute e di mezzi di sussistenza più che dignitosi (proprietaria dell'intero fabbricato ove risiedeva e titolare di pensione) frutto di onesto lavoro, certamente non paragonabili a quelli ostentati dal nonno paterno proventi di una militanza in posizione di preminenza in un clan camorristico;

il nonno Carmine Schiavone — per le sue scelte di vita — non appariva portatore di qualità etiche e valori da poter trasmettere al nipote;

il 28 maggio 1998 si celebrava il giudizio di impugnazione innanzi la Corte di appello di Napoli — Sezione Minorenne — ed il P.G. confermava il provvedimento di affidamento alla nonna materna, Lubrano Carmela, impugnato dal pentito Carmine Schiavone osservando che:

il nonno paterno Carmine Schiavone aveva fornito esclusivamente un modesto contributo economico mensile (dal terzo mese di gravidanza della madre Sara Marotta al secondo mese di nascita del bambino);

Carmine Schiavone non aveva coltivato alcun rapporto con la nuora Sara dopo la separazione di fatto con Vincenzo Schiavone, avvenuta nella primavera del 1995;

Sara Marotta in data 16 novembre 1996 aveva sporto denuncia contro il marito per omessa assistenza al figlio minore;

le risultanze processuali, pertanto, evidenziavano che il nonno paterno aveva esercitato un interesse di tipo esclusivamente economico, limitato nel tempo e che solo dopo la morte della nuora Sara (25 ottobre 1997) era insorto l'interesse all'affidamento del minore motivato dall'orgoglioso intento di voler tenere con sé l'unico nipote maschio, che porta il suo stesso nome ed è sangue del suo sangue;

la Corte concludeva che la decisione del primo giudice (relativa all'affidamento del piccolo Carmine alla nonna materna Carmela Lubrano) era esente da vizi logici e giuridici ed era pienamente condivisibile per i seguenti motivi:

il piccolo Carmine è un « soggetto a rischio », stante l'eventualità di possibili ritorsioni a causa del contributo fornito dal nonno omonimo, collaboratore di giustizia e sotto tale profilo « bersaglio privilegiato » per la malavita organizzata, interessata dalle rivelazioni del pentito, attesi gli stretti legami di sangue con lo stesso;

il suddetto motivo costituiva un serio ostacolo all'affidamento del minore al nonno paterno, poiché avrebbe comportato una duplicazione del pericolo cui il bambino sarebbe stato esposto, onde la contrarietà all'interesse del medesimo;

la nonna materna Carmela Lubrano e gli zii materni, coniugi Achille Marotta e Anna Ornella Tagliafata rappresentano le principali figure di riferimento del piccolo Carmine Schiavone, avendo affiancato la madre Sara, fin dalla nascita nell'allevamento del bambino, al contrario i nonni paterni, per l'assenza di legami significativi, risultavano estranei al patrimonio affettivo del minore;

le indagini espletate in primo grado hanno dimostrato l'inesistenza di malattie invalidanti, ostative all'accudimento del minore e l'assenza di legami con ambienti camorristici da parte della nonna materna Carmela Lubrano;

con riferimento al patrimonio educativo del minore il Tribunale per i Minorenni aveva rilevato che la nonna materna era portatrice di principi cristiani e dei valori tradizioni del lavoro e dell'onestà (come dimostrato da numerose attestazioni di fonte ecclesiale) mentre il nonno paterno risultava portatore della cultura camorristica « dell'uomo d'onore » e del potere e del denaro (come risultava dalle dichiarazioni rese in sede di gravame, con particolare riferimento ai beni posseduti);

il 28 maggio 1998, pertanto, a fronte delle suddette motivazioni, la Corte rigettava il reclamo proposto il 27 gennaio 1998 dal collaboratore di giustizia Carmine Schiavone avverso il decreto del Tribunale per i minorenni del 16 gennaio 1998 e concludeva che i motivi che impedivano l'affidamento allo Schiavone erano ostativi anche alla frequentazione quindi confermava il richiamato decreto di affidamento alla nonna materna Lubrano Carmela stante l'evidente pregiudizio che derivebbe al minore (duplicazione di pericolo, assenza di legami significativi, assenza di principi etici conformi al nostro ordinamento) se accolto il reclamo del nonno Schiavone;

l'affidataria Lubrano Carmela ha puntualmente adempiuto per questi anni con amorevole abnegazione alla cura del minore osservando scrupolosamente le disposizioni del decreto di affidamento e comunicando, attraverso il proprio legale Avvocato Giovanni Romano, alle competenti autorità gli spostamenti con il minore;

il 7 aprile 2000 il Tribunale per i Minorenni di Napoli, riunito in camera di consiglio, in persona dei SSE magistrati: dottor M.T. Rotondaro A. Veta (presidente), dottor L. Salerno (giudice), dottor G. Biffa (componente privato) e dottor L. Bucci (componente privato) ha revocato l'affido del minore alla nonna materna Carmela Lubrano e rigettato la richiesta di affido degli zii materni Marotta Achille e Tagliafata Anna Ornella;

la revoca sarebbe stata disposta perché « l'affidataria del minore si era sot-

tratta al regime di protezione al quale si era volontariamente sottoposta per accudire il minore bisognoso di tutela, in quanto nipote del noto collaboratore di giustizia... ed aveva mostrato con il gesto repentino dell'allontanamento di non avere la minima coscienza del pericolo cui ha esposto il minore »;

in ordine alla richiesta di affido avanzata dagli zii materni (Marotta Achille e la moglie Tagliafata Anna Ornella, rispettivamente fratello e cognata della madre del minore) il predetto Tribunale la rigetta onde evitare alla figlia del Marotta, di 16 mesi, eventuali traumi e condizionamenti del suo sviluppo derivanti da un regime di protezione;

il predetto Tribunale non solo respinge la richiesta degli zii materni finalizzata a garantire al piccolo Carmine un equilibrato sviluppo psicoaffettivo in seno alla famiglia che da sempre aveva avuto vicino in esistenza della madre, ma tronca di netto i legami parentali impedendo ai richiedenti l'affido il cosiddetto « diritto di visita » perché sospettati dallo stesso Tribunale di aver « collaborato attivamente con la nonna materna "nel folle progetto" di sottrarre il minore al regime di protezione, tenuto conto che le condizioni di salute impedivano alla stessa nonna materna le più elementari incombenze fuori della sua abitazione »;

il 7 aprile 2000, pertanto, attraverso il suddetto decreto il predetto Tribunale dispone il collocamento del piccolo Carmine presso una casa famiglia nell'ambito del regime di protezione in atto con delega per l'esecuzione al Servizio centrale di Protezione del Ministero dell'interno;

sempre il 7 aprile 2000, il Tribunale per i Minorenni di Napoli riunito in camera di consiglio nella persona dei suddetti SSE Magistrati, con un ulteriore decreto, affida il minore ai nonni paterni rilevando che:

le patologie da cui Schiavone Vincenzo (padre del minore) è affetto sconsigliano l'affido del minore al padre ma non

appaiono incompatibili con l'affido ai nonni paterni, con i quali lo stesso Schiavone Vincenzo vive;

il piccolo Carmine avrebbe goduto di un contesto familiare allargato composto dallo stesso padre, dai nonni paterni, da un figlio undicenne dello Schiavone Carmine, da nuclei familiari di altri due figli — con altrettanti nipoti in tenera età — e tutti sottoposti al medesimo programma di protezione —:

quali siano le considerazioni dei ministri interrogati in ordine alla drammatica vicenda del piccolo Carmine Schiavone;

quale sostegno sia stato attivato nei confronti del minore e dell'affidataria Carmela Lubrano dalle competenti autorità dal 1998 al 7 aprile 2000 (data di revoca dell'affidamento);

se non ritengano che la richiesta di affido avanzata dagli zii materni Marotta Achille e Taglialatela Anna Ornella con figli minori sia la più rispondente all'interesse del minore ed alla vigente normativa — Legge 4 maggio 1983, n. 184;

se non ritengano indifferibile procedere ad un'inchiesta tesa a verificare se nei confronti del piccolo Carmine sia stato considerato preminente l'interesse superiore del fanciullo e siano stati garantiti i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Internazionale adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

come sia stato possibile affidare un minore « a rischio di ritorsione » — come rilevato dagli atti processuali dello stesso Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Corte successivamente — ad un collaboratore di giustizia « bersaglio privilegiato » per la malavita organizzata per i passati episodi di corruzione operati dal clan dei Casalesi anche in ordine alla vicenda Spartacus;

se si sia tenuto in debito conto l'età del piccolo Carmine (compirà 5 anni nell'ottobre del 2000) con la durata del programma di protezione previsto per la fa-

miglia Schiavone nel quale si vorrebbe inserire il minore atteso che il suddetto decreto di affido in violazione della citata legge 184 non esplicita il periodo di presumibile durata dell'affidamento;

se non ritengano gravemente pregiudizievole ad una sana ed equilibrata crescita psicologica e sociale del minore la sua collocazione in un ambito familiare nel quale convivono un collaboratore di giustizia « particolarmente esposto alle vendette da parte del sodalizio camorristico da lui accusato », come definito nel decreto proc. N. 67750/2000 della Direzione distrettuale antimafia, ed un padre affetto da schizofrenia paranoide;

se sia stato realmente tutelato e privilegiato il *favor minoris* inserendolo in un contesto familiare quale quello dei nonni paterni, più simile ad un clan piuttosto che ad una famiglia capace di esercitare una reale tutela psicoaffettiva nei riguardi del piccolo Carmine.

(4-30168)

POZZA TASCA. — *Ai Ministri degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

dopo Amira ed Anisa, dopo l'ancora irrisolto caso di Erika, una nuova drammatica storia è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica, quello della piccola Meriem, minore sottratta con l'inganno alla madre e portata in Algeria dal padre;

nel marzo del 1999, difatti, Ahmed Tayeb Errhaami, riesce con uno stratagemma a portare ad Algeri Meriem; nel luglio del 1999 la madre di Meriem, Michela Silvestri, vola ad Algeri, e viene « tenuta in ostaggio » dalla famiglia del marito per quasi un anno, le viene impedito di tornare in Italia; nel giugno del 2000, Francesco Bellotti, nonno materno di Meriem, va in Algeria e riesce, con un *blitz*, a portare figlia e nipote nell'Ambasciata italiana;

in base a quanto riportato dal *Courrier della Sera* mercoledì 7 giugno 2000,

Francesco Bellotti è stato minacciato dal Tayeb di morte, nel caso tentasse di rientrare in Italia;

in passato il Tayeb era stato arrestato in Algeria, con l'accusa di aver accolto un'altra persona, ed anche in Italia è stato fermato otto volte per vari reati;

la procura di Vicenza ha richiesto il rinvio a giudizio dell'algerino per sottrazione internazionale di minori, ma non è mai riuscita a rintracciarlo per notificargli il provvedimento, nonostante la notifica fosse stata inoltrata;

l'Algeria inoltre non ha ancora aderito alla Convenzione multilaterale dell'Aja, del 1980, che prevede il rimpatrio immediato dei minori sottratti;

molti altri bambini, contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse appartenenti a sistemi giuridici diversi, vivono lo stesso dramma;

dalle numerose vicende di sottrazione internazionale di minori emerge l'impraticabilità di individuare ed adottare strumenti internazionali tali da riportare al centro di queste contese tra genitori divorziati l'interesse del bambino, cercando non solo accordi bilaterali tra i paesi, ma anche un modo per farli poi accettare e rispettare nella loro fattiva applicabilità;

la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli Stati per elaborare norme che prevedano in via esclusiva l'interesse del minore, di cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo anniversario, ratificata anche dai paesi islamici, richiama però principi generali e non ha carattere cogente;

l'unica strada al momento percorribile rimane quella di stipulare specifici accordi bilaterali con i Paesi islamici (come ad esempio quelli stipulati con l'Egitto *ex lege* n. 619/77 e 764/80) che permettano il riconoscimento reciproco delle sentenze civili, attenuando così gli ostacoli presenti

nel loro diritto interno in materia di affidamento dei figli minori e di concessione di alimenti;

con il piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si propone di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti riconosciuti dei bambini -:

se non ritengano opportuno i Ministri interrogati individuare strumenti adeguati di intervento, quale potrebbe essere l'interruzione dei contatti bilaterali a livello politico, per quei paesi in cui l'interesse del minore non è considerato prioritario.

(4-30169)

BOGHETTA e GALLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in una precedente interrogazione (n. 4-25700) si avanzavano perplessità in riferimento all'invito avanzato dal rettore dell'università di Bologna alla sede romana dell'INAIL di acquisire una villa da destinare l'accoglienza ai pellegrini nel periodo del Giubileo per poi passarla all'università medesima;

nella interrogazione citata si poneva, tra le altre questioni, in dubbio lo strano ruolo dell'INAIL e aspetti finanziari ambigui;

in data 22 febbraio 2000, il consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna, nell'ambito della discussione in merito alla sistemazione delle facoltà di Farmacia in un nuovo edificio nel verbale della seduta afferma che: è emersa la possibilità di una collaborazione con l'INAIL che si farebbe carico di costruire l'edificio cedendolo a quest'ultima secondo una formula da concordare;

il Preside della facoltà di Farmacia Cantelli Forte è il candidato alla elezione del nuovo rettore —;

se non ritengano che questa vocazione « palazzinara » dell'INAIL sia incongrua e inopportuna per le finalità dell'INAIL stessa;

se non ritengano che la presidenza dell'INAIL in questa nuova « transazione edilizia » sia da mettere in relazione a non risolti problemi finanziari avvenuti nel caso precedente;

se non ritengano di dover avviare una indagine per chiarire i ruoli dell'INAIL e i rapporti non chiari che intercorrono tra l'INAIL e l'Università di Bologna. (4-30170)

Trasformazioni di documenti di sindacato ispettivo.

Si ripubblica il testo dell'interrogazione a risposta scritta Gramazio n. 4-24959, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 luglio 1999, trasformata in interpellanza urgente e conseguentemente sottoscritta, ai sensi dell'articolo 138-bis del Regolamento, dai deputati indicati in calce: Gramazio, Alemanno, Amoruso, Armani, Ascierto, Berselli, Bocchino, Bono, Buontempo, Carlesi, Nuccio Carrara, Cola, Colucci, Conti, Costa, Cuccu, Delmastro Delle Vedove, Fino, Fiori, Fragalà, Galeazzi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gnaga, Guidi, Lucchese, Manzoni, Martini, Massidda, Mazzocchi, Nania, Antonio Pepe, Rasi, Savarese, Volontè.

Si ripubblica il testo dell'interpellanza Antonio Rizzo n. 2-02383, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 maggio 2000, trasformata in interpellanza urgente e conseguentemente sotto-

scritta, ai sensi dell'articolo 138-bis del Regolamento, dai deputati indicati in calce: Antonio Rizzo, Alveti, Chiappori, Divella, Iacobellis, Landolfi, Lembo, Lo Porto, Lo Presti, Lorusso, Marengo, Marino, Migliori, Mitolo, Molgora, Morselli, Neri, Ozza, Carlo Pace, Pezzoli, Polizzi, Porcu, Proietti, Rallo, Riccio, Rossetto, Simeone, Sospiri, Tatarella, Trantino, Tringali, Urso, Zacheo.

Il seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interpellanza Borghezio n. 2-02022 del 22 ottobre 1999 in interrogazione a risposta scritta n. 4-30139;

interrogazione a risposta orale Cola n. 3-02547 del 24 giugno 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-30138;

interrogazione a risposta orale Giancarlo Giorgetti n. 3-05691 del 24 maggio 2000 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07877;

interrogazione con risposta scritta Losurdo n. 4-30065 del 1° giugno 1990 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07864;

interrogazione con risposta scritta Losurdo n. 4-30066 del 1° giugno 2000 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07865.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 20 gennaio 2000, a pagina 28940, prima colonna, dalla quarta alla settima riga, deve leggersi: « CENTO e MANZIONE. — Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che: » e non « CENTO e MANZIONE. — Ai Ministri per i beni e le attività culturali, della sanità e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che: » come stampato.